


**Comune di Guidonia**

**Montecelio**

(Provincia di Roma)



# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

*Esaminato in commissione CC. PP.  
in data 5/12/2002. Si esprime parere  
favorevole 5/12/02.*


COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO  
Provincia di Roma

Il presente atto è pubblicato all'albo pretorio  
dal 19 GIU 2003 al 18/07/03 n° 1355  
del registro

Guidonia Montecelio li 19 GIU 2003

L'impegno

**PROGETTISTA:**  
**Arch. Aldo Cappelletti**  
**C.F. CPPLDA49M03M082G**



**Data:** Novembre 2002

**File:** Reg\_Pol\_Mortuaria.doc

**Dir:** 1-Lavori380\_Regolamento

**STUDIO DI ARCHITETTURA URBANISTICA ED ARREDAMENTO**  
**Via Pietro Frattini n° 285, 00149 Roma – Tel/fax 06-55268994/06-4525463**  
**E-mail: [arch.cappelletti@tiscalinet.it](mailto:arch.cappelletti@tiscalinet.it) - Partita I.V.A.: 06390200589**





# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA MORTUARIA**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n°1265, al D.P.R. 10/9/1990, n° 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alle Pubbliche Amministrazioni, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute, potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### **ART. 2**

#### **COMPETENZE**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 Giugno 1990, n° 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Unità Sanitaria Locale.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 51 della legge 8 Giugno 1990, n° 142.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui agli articoli 22, 23 e 25 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme condizioni in caso di concessione.

### **ART. 3**

#### **RESPONSABILITA'**

Il Comune cura che, all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee

al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente, sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

#### **ART. 4**

##### **SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, riconosciuti espressamente da disposizioni di legge o di regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e il trasporto delle salme delle persone decedute per incidenti;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g) il feretro, il trasporto, l'inumazione in campo comune e la cremazione, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti o istituzioni che se ne facciano carico, o debbano farsene carico secondo quanto specificato al successivo art. 19.

Tutti gli altri servizi sono prestati a pagamento, secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32 - secondo comma - lettera g) della legge 8 Giugno 1990, n° 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata e concedere particolari benefici tariffari a determinate categorie di persone, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale, la quale potrà utilizzare servizi convenzionati.

#### **ART. 5**

##### **ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

Presso l'ufficio dello stato civile sono tenuti, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione del pubblico:

- il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285, che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali;
- copia del presente regolamento;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e dal mese di novembre, di quelle in scadenza nell'anno successivo;
- l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca;

- ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n° 241.  
Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico, nel cimitero, gli orari di apertura e di chiusura.

## **ART. 6**

### **VISITA NECROSCOPICA E ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE**

La visita del medico necroscopo, nominato dalla Azienda Sanitaria Locale , deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso e comunque, non dopo le 30 ore.  
Per i decessi negli istituti ospedalieri, la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato. La visita necroscopica ha per oggetto l'accertamento della morte. Dopo la visita, il medico necroscopo compilerà il certificato necroscopico per l'Ufficiale di Stato Civile. Qualora il decesso non sia avvenuto per cause naturali, il medico necroscopo dovrà redigere e trasmettere immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria per le constatazioni di legge e per il successivo rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione.

## **ART. 7**

### **CONDIZIONI DEI CADAVERI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

Nella camera mortuaria i cadaveri depositati prima del termine necessario di osservazione, devono essere tenuti in condizioni tali, che nel caso di morte apparente, le eventuali manifestazioni di vita siano facilmente e prontamente avvertite dal responsabile del servizio di custodia della camera stessa, incaricato della vigilanza.

## **ART. 8**

### **LOCALI DI OSSERVAZIONE**

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le modalità di accesso e di sanificazione dei locali di osservazione ove sono tenute salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali, sono disposte dal Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale o del suo delegato.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n° 185 e successive modificazioni.

La sorveglianza dei cadaveri, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione. Deve comunque essere garantito l'immediato intervento nel caso di manifestazioni di vita.

## **ART. 9**

### **AUTOPSIE**

Le autopsie devono eseguirsi in locale idoneo.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'art. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n° 285, il quale provvederà a comunicarlo al Direttore Sanitario della Azienda Sanitaria Locale competente, secondo le procedure di cui al comma settimo del medesimo art. 1.

Quando risulti che la morte è stata causata da una malattia infettiva-diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne con urgenza comunicazione al Sindaco ed al Direttore Sanitario della U.S.L., anche agli effetti di cui all'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D., 2717/1934, n° 1265 e successive modificazioni.

## **ART. 10**

### **MASCHERE FUNEBRI**

Per rilevare la maschera di un defunto è necessaria l'autorizzazione del Sindaco, che può concederla trascorso il periodo di osservazione e sentito il Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato.

La tanatocosmesi è consentita purché sia fatta nel rispetto della relativa prassi tecnica.

## **ART. 11**

### **IMBALSAMAZIONE**

Per l'imbalsamazione è necessaria l'autorizzazione del Sindaco, che può concederla previa produzione di distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia avvenuta per causa criminosa. L'imbalsamazione deve essere eseguita, sotto il controllo del Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale o di un suo delegato, da un medico incaricato dell'operazione che dichiara il procedimento, il luogo e l'ora dell'operazione.

Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 1/9/1990, n° 285.

# **TITOLO II**

## **FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI**

### **ART. 12**

#### **DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO**

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 13, certificate dalla ditta costruttrice.

Le funzioni inerenti ai controlli della conformità dei feretri alle prescrizioni stabilite dagli art. 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/1990.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente in tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare contaminazione ambientale.

### **ART. 13**

#### **FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo articolo 14, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'ad. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune, nel territorio nazionale con percorso superiore a 100 chilometri; con provenienza dall'estero o con destinazione all'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27,28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285

d) per trasporti da Comune a Comune, nel territorio dello Stato, con percorso non superiore ai 100 chilometri:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a 25 mm, a norma dell'art. 30, punto 5 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera:

f) per i trasporti interni al Comune di decesso:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera:

g) se il trasporto si esegue entro i 100 chilometri dal Comune di decesso:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso da parte del Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale o suo Delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata alla sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'ad. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas di putrefazione.

## **ART. 14**

### **FORNITURA GRATUITA DI FERETRI**

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 13, lettera a) e lettera e) sub 1, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.



Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

## **ART. 15**

### **PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente, riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata all'interno del cofano alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## **ART. 16**

### **MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO**

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, comprende il prelievo dal luogo ove trovasi la salma, composta in feretro chiuso e, su richiesta dell' avente titolo:

- il trasporto funebre diretto della salma al cimitero di destinazione;
- il trasporto con l'auto funebre sino all'ingresso del più vicino e disponibile luogo per la celebrazione religiosa del culto praticato dal defunto, territorialmente competente in relazione al luogo ove trovasi la salma; la conseguente introduzione del feretro; la sosta per lo stretto tempo necessario per officiare il rito; il proseguimento fino al cimitero o al più vicino scalo ferroviario o aeroportuale; il corteo dall'ingresso del cimitero al luogo della sepoltura;
- il trasporto, con l'auto funebre, in località, che non comporti rilevante intralcio al traffico e vicino o comunque attigua al percorso dalla località di partenza al cimitero, per la commemorazione; la sosta del feretro per la commemorazione stessa; il trasporto con auto funebre sino all'ingresso del cimitero o al più vicino scalo ferroviario o aeroportuale; il corteo dall'ingresso del cimitero al luogo della Sepoltura.

In assenza di determinazione del percorso, ai sensi del comma precedente, da parte di chi dispone il funerale, si procede comunque al trasporto diretto della salma alla sepoltura.

I funerali che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.

A richiesta dell' avente titolo può essere autorizzata:

- la celebrazione del rito religioso in luogo diverso da quello previsto al comma primo, lett. b;
- la sosta per la commemorazione in luogo diverso da quella rientrante nella normativa indicata al comma primo, lett. c;



Fatti salvi casi eccezionali, il Corpo di Polizia Municipale assicura l'assistenza e la disciplina del traffico durante lo svolgimento dei cortei funebri.

Tutte le prestazioni opzionali sono comunque subordinate alle esigenze primarie del servizio e l'Ufficio dello Stato Civile, ove non ostino ragioni diverse, ne determina il giorno e l'orario di svolgimento.

## **ART. 17**

### **PRINCIPI GENERALI DELLA ATTIVITA' FUNEBRE**

Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

a) Disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 15 del R.D. n° 773/31;

b) Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;

c) Trasporto di cadavere, previa le verifiche di cui al Regolamento di Polizia mortuaria.

L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo la legge 142/90 e s.m.i..

L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

Il Comune provvede in esclusiva a garantire l'attività funebre di carattere istituzionale secondo le forme di gestione previste dalla legge.

## **ART. 18**

### **SERVIZI E TRATTAMENTI FUNEBRI**

Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, punto a) dell'articolo precedente, comprendono il trasporto e, se richieste, le attività di onoranza.

L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:

a) Assistenza composizione della salma;

b) Fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;

c) Prelievo da parte di operatori qualificati;

d) Trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;

e) Noleggio celle di refrigerazione e accessori di base - catafalco, tavolino portafirme, ecc. ove necessario.

Fatte salve le esigenze di riservatezza tutelate dalla legge, il Comune procede ordinariamente a comunicare in elenchi collettivi la notizia dei decessi.

L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

Oltre alle prestazioni di cui al secondo comma, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

Arredo camera mortuaria ove non vietato;

Vestizione e toeletta funebre;

Fornitura composizioni floreali;

d) Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;

e) Altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.

L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Il Comune e le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia stipulano accordi sulle tipologie dei servizi, delle forniture e sulla trasparenza delle modalità di formazione del prezzo.

## **ART. 19**

### **USI FUNEBRI SOCIALI**

Nel comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di auto funebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.

I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.

Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nei commi precedenti. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero.

L'auto funebre è tenuta alla esecuzione di corteo a passo d'uomo dall'ingresso del cimitero al luogo della sepoltura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale.

## **ART 20**

### **RAPPORTI CON LE COMUNITA' RELIGIOSE**

L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

Piani generali di disponibilità dei luoghi di culto, in ordine agli orari di celebrazione delle funzioni funebri, sono definiti dalla Giunta tramite accordi con le Comunità religiose, le quali ne curano l'aggiornamento di concerto con i Servizi Cimiteriali.

## **ART. 21**

### **DISCIPLINE DEL TRASPORTO FUNEBRE**

Il Sindaco, sentite le Comunità religiose, le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l'Autorità Sanitaria, disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con riguardo a:

Orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;

Orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;

c) Giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto della opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;

Definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto;

e) Impiego di mezzi speciali;

f) Viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri;

g) Termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;

h) Modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.

La disciplina del trasporto e le disponibilità dei luoghi di culto, così come determinate dall'articolo precedente, hanno la più ampia diffusione presso gli uffici del Servizio Cimiteriale, le sedi delle imprese e nei punti informativi del Comune.

E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alle cerimonie pubbliche.

## **ART. 22**

### **PROCEDURE INERENTI IL SERVIZIO FUNEBRE**

Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonché della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformità alle norme di legge e di regolamento.

Il Servizio Cimiteriale, dando applicazione alle norme sulla autocertificazione, sono tenuti a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli,

con particolare riguardo all'applicazione delle norme previdenziali, assicurative, di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché alla tutela dei diritti alla corretta informazione dei richiedenti.

Colui che effettua il trasporto della salma è incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.

Secondo quanto disposto dalla A.U.S.L., all'incaricato del trasporto viene comunicato il rischio, ai sensi della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili.

Il Sindaco può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.

La vigilanza sul trasporto funebre viene effettuata dalla A.U.S.L., anche in ordine alla conformità dei feretri alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto alle destinazioni cimiteriali previste.

Il Servizio Cimiteriale cura che gli adempimenti relativi all'esecuzione del trasporto siano opportunamente verbalizzati, ai sensi di legge, da parte del personale addetto alla vigilanza.

## **ART. 23**

### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI TRASPORTO FUNEBRE**

I trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di una somma che assicuri al fornitore una equa remunerazione dell'attività nella trasparenza dei fattori di costo.

L'importo della somma di cui sopra è determinato dalla Giunta, sentite le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia.

In relazione alla diversificazione delle tipologie di servizi funebri ammessi, potranno essere predisposti livelli di prezzo differenziati.

Per i trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, salvo le esenzioni di legge, viene esatto un diritto fisso il cui importo è pari al prezzo più basso tra quelli individuati per tipologie di servizio analoghe a quelle dei commi precedenti.

## **ART. 24**

### **TRASPORTI FUNEBRI ESEGUITI DAL COMUNE**

Il trasporto del cadavere deceduto in Guidonia Montecelio è a carico del Comune nel caso di persona con un reddito inferiore al minimo stabilito con provvedimento della Giunta o per la quale non sia giunta alcuna richiesta al Servizio Cimiteriale nei termini previsti di permanenza nelle camere mortuarie o ardenti.

Il servizio comunale è riservato a coloro che sono destinati alla inumazione o cremazione gratuita e comprende esclusivamente attività ordinarie rese, senza alcuna discriminazione, con le modalità previste dall'articolo 14.

Qualora, per deceduti non rientranti nella casistica di cui al primo comma, fossero richiesti servizi comunali, essi verranno forniti secondo le tariffe approvate.



I servizi comunali e quelli dell'impresa godono di pari trattamento in ordine all'accesso alla disponibilità cimiteriale.

## **ART. 25**

### **IMPRESE FUNEBRI**

L'esercizio dell'attività di impresa funebre è libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato. Esso è soggetto all'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 15 del R.D. 18/6/1931 n° 773 ed alla disciplina prevista dal D.L.vo 31/3/98 n° 114. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.

Responsabile dell'attività dell'impresa funebre è il Direttore Tecnico il quale ne svolge le funzioni direttive.

Qualora il Direttore Tecnico non sia il titolare dell'impresa si applicano gli art. 2203 e seguenti del Codice Civile.

Ogni singola impresa partecipante a un Consorzio è tenuta a disporre di un Direttore Tecnico responsabile dell'andamento.

Responsabili dell'andamento del Consorzio sono le persone a cui è attribuita la direzione e la rappresentanza degli stessi ai sensi delle norme del Codice Civile.

Le imprese aventi sede in Roma, che intendono esercitare la propria attività nel comune, certificano al Servizio Cimiteriale i dati di cui sopra unitamente all'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico.

Dette imprese producono al Servizio Cimiteriale e mantengono aggiornate:

- a) Certificazione dettagliata circa la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
- b) Documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture;
- c) Documentazione inerente la valutazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, ed in particolare del D. L.vo 626/1994.

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previsti dal regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni documentate e di disporre gli opportuni accertamenti.

Nel caso in cui i riscontri fossero negativi, il medesimo Responsabile avvia le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento.

## **ART. 26**

### **CORRETTEZZA PROFESSIONALE DELL'IMPRESA**

L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:

- a) L'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
- b) L'avente titolo ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma;

- C) Rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
  - d) Rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
  - e) Correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
  - f) Buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
  - g) Osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
  - h) Comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
  - I) Costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.
- L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza. La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali e nelle comunità.

## **ART. 27**

### **ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELL'IMPRESA**

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.

L'attività su chiamata notturna può essere svolta a condizione che il prezzo, preventivamente approvato in sede di autorizzazione di cui all'art. 15 TULLPS, sia chiaramente comunicato al richiedente.

E' vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera con attività non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture di impresa ammessa a lavorare nei cimiteri.

## **ART. 28**

### **REGISTRO DEL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA**

Al personale operativo presso le imprese funebri si applicano i contratti delle categorie di riferimento.

Il Servizio Cimiteriale, anche tramite scambi informativi con gli Enti competenti, vigila sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti di chi effettua l'attività funebre.

## **ART. 29**

### **IDONEITA' DEI MEZZI E DEI LOCALI**

Le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria identificano i requisiti dei mezzi adibiti al trasporto delle salme.

I locali per la sosta dei mezzi e del personale sono ubicati in edifici non residenziali o in bassi fabbricati non compresi in aree con destinazione residenziale e sono realizzati, attrezzati e gestiti secondo le disposizioni di legge.

Il Sindaco autorizza le rimesse cittadine per la sosta dei carri funebri.

#### **ART. 30**

#### **CRITERI DI FORMAZIONE DEL LISTINO PREZZI**

La Giunta sentite in merito le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia, avuto riguardo ai relativi interessi:

a) Formula il modello di listino dei servizi di attività funebre osservando criteri di trasparenza, completezza e comparabilità;

b) Promuove l'informazione comparativa sulle prestazioni e sui costi dell'offerta di servizi funebri, in considerazione della particolare situazione emotiva in cui avviene la scelta delle onoranze funebri;

Favorisce accordi per la regolamentazione di costi e servizi standard tra imprese e richiedenti, la cui operatività è subordinata al parere favorevole dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

#### **ART. 31**

#### **RECLAMI**

Gli uffici del Servizio Cimiteriale accolgono i reclami e le segnalazioni di disfunzioni inerenti lo svolgimento dell'attività funebre.

Nel caso di reclamo pervenuto per iscritto, quanto in quello formulato oralmente e obbligatoriamente trascritto a cura degli uffici, il Responsabile del Servizio Cimiteriale provvede a rispondere per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricezione.

Il Responsabile del Servizio impronta le proprie risposte al principio della trasparenza amministrativa.

La Giunta, tramite accordi con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentite le Associazioni di categoria, definisce le modalità di risoluzione amichevole delle controversie tra imprese, rimanendo impregiudicato il ricorso all'Autorità Giudiziaria.

#### **ART. 32**

#### **ORARIO DEI TRASPORTI**

Con apposita ordinanza, il Sindaco determina l'orario dei trasporti funebri con destinazione al cimitero cittadino. Il sindaco inoltre, a fronte di esigenze straordinarie, potrà disporre deroghe alle modalità ed ai normali orari di effettuazione dei servizi funebri.



I trasporti funebri hanno luogo dal lunedì al sabato. Nei giorni di sabato il servizio è limitato alle ore 11,30.

Al sabato pomeriggio possono essere autorizzati trasporti di salma fuori comune, a condizione che agli adempimenti necessari sia stato ottemperato nella giornata precedente. Qualora una salma proveniente da altro Comune, venga comunque trasportata al Cimitero in orario diverso da quello indicato, sarà temporaneamente depositata nella camera mortuaria e verrà sepolta durante il primo turno lavorativo utile.

I servizi funebri destinati al cimitero cittadino, di norma, non vengono effettuati nei giorni di: Domenica, Capodanno, Epifania, Pasqua, XXV Aprile, I Maggio, XV Agosto, I Novembre, VIII Dicembre, Natale ed il giorno 10 Dicembre (santo patrono).

Per far fronte alle esigenze di continuità del servizio di trasporto funebre, i servizi non dovranno essere sospesi per due giorni consecutivi. In caso di doppia festività i servizi funebri si effettueranno nella mattinata della seconda festività negli orari previsti dall'ordinanza di cui al primo comma.

### **ART. 33**

#### **NORME GENERALI PER I TRASPORTI**

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Direttore Sanitario della Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati nella tariffa della Giunta Comunale.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma ed eseguiti in forma strettamente privata.

### **ART. 34**

#### **TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE**

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Direttore dei servizi di igiene pubblica della A.U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma strettamente privata e sono subordinati al pagamento dei diritti fissati nella tariffa allegata.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

## **ART. 35**

### **MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE**

#### **O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'**

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 7 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Direttore Sanitario della Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## **ART. 36**

### **TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI**

#### **PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegata la certificazione attestante la verifica del feretro ai sensi del precedente articolo 17 - terzo comma.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste particolari onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 13, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul feretro.

In caso di partenza o di arrivo della salma con sosta in luogo di culto, limitata alla celebrazione del rito religioso, ovvero in luogo per la celebrazione di rito civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è autorizzato secondo quanto previsto dall'art. 17.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 25 - commi primo e secondo - del D.P.R. 10/9/1990, n° 285. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **ART. 37**

##### **TRASPORTO DI CENERI E RESTI**

Il trasporto fuori del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante il nome e il cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con idoneo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 59, primo comma.

#### **ART. 38**

##### **TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL' ESTERO**

Il trasporto delle salme per e da altro Stato resta disciplinato dagli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285.

#### **ART. 39**

##### **RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO**

Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località autorizzate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.



L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio di prevenzione incendi.

Le auto funebri di passaggio trasportanti salme, in caso di sosta devono parcheggiare nel cimitero. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato nella tariffa.

## **TITOLO III**

# **CIMITERI**

### **ART. 40**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art. 22, 23 e 25 della legge 8/6/1990 n° 142.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, o al personale delle imprese concessionarie o appaltatrici del servizio, ad esso adibito.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, da 53 a 81 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285.

Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.U.S.L. controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **ART. 41**

#### **REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI**

All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto, diverso da quello cattolico, ammesso dallo Stato, o a comunità straniere.

Le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono cremate, secondo quanto previsto da apposita convenzione, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

## **ART. 42**

### **AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI**

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, le ceneri ed i resti di coloro che:

- sono deceduti nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio, ovunque residenti al momento del decesso;
- hanno la residenza anagrafica nel Comune di Guidonia Montecelio all'atto del decesso, ovunque decedute;
- abbiano sepolto, nel cimitero, la salma del coniuge o di un parente entro il primo grado, o di un fratello o una sorella;
- sono nate nel Comune di Guidonia Montecelio;
- all'atto del decesso sono dipendenti comunali in attività di servizio ovvero, se pensionati, sono stati dipendenti del Comune fino al collocamento in quiescenza;
- sono deceduti fuori dal territorio comunale, ma hanno parenti di primo grado residenti nel Comune all'atto del decesso.

Per esigenze di servizio, in relazione alle disponibilità, può stabilirsi, in via temporanea e con apposita ordinanza del Sindaco, deroga al principio della territorialità.

Qualora sussistano gravi e comprovati motivi di carattere umanitario, la Giunta Comunale può ammettere alla sepoltura nei cimiteri cittadini le salme di persone che non hanno i requisiti indicati al primo comma.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono ricevute nei cimiteri le salme, i resti e le ceneri delle persone che sono concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme, resti o ceneri, delle persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 41, fatta salva la volontà di essere sepolte nel cimitero comune, manifestata dai soggetti e secondo l'ordine indicato nel successivo articolo 98 - commi primo e secondo.

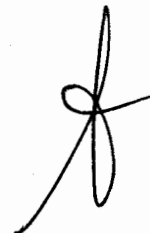
## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

## **ART. 43**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

IL cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.



Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n° 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n° 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli art. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285 e dal successivo art. 45.

Nelle more della adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

## **ART. 44**

### **PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della A.S.L. competente si applica l'art. 50 della legge 8/6/1990 n° 142.

Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto:

- dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- campi di inumazione comune;
- campi per fosse ad inumazione per sepolture private ventennali;
- campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- tumulazioni individuali (loculi);

- manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (cripte sotterranee di costruzione Comunale);
- cellette ossario;
- nicchie cinerarie;
- ossario comune;
- cinerario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n° 255.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni e caratteristiche di edificabilità sono stabilite nel piano regolatore stesso.

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## **TITOLO V**

### **INUMAZIONE E TUMULAZIONI**

#### **ART. 45**

#### **INUMAZIONE**

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private ed hanno la durata di dieci anni.

Per quanto riguarda gli oneri per il pagamento del servizio, saranno determinati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

#### **ART. 46**

#### **LAPIDE**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo terzo comma, da una lapide, di altezza non superiore a cm 80, fornita e messa in opera dal Comune, costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sulla lapide verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.



A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, oltre alla lapide, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa, previo pagamento del diritto determinato con la deliberazione della Giunta Comunale che fissa le tariffe cimiteriali.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 63 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e del successivo articolo 71.

#### **ART. 47**

### **TUMULAZIONE**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IX del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25. altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 comma 9 del DPR 10/9/1990 n° 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285.

#### **ART. 48**

### **DEPOSITI PROVVISORI**

Per richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in loculo comunale, previo pagamento del canone stabilito nella deliberazione della giunta Comunale, di determinazione delle tariffe.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili qualora sussistano motivate esigenze, con provvedimento del Responsabile del Servizio Cimiteriale.



Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale dello Stato Civile.

A garanzia, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con la deliberazione che fissa le tariffe cimiteriali.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non provveda, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria in cellette ossario e in cellette cinerarie.

## **TITOLO VI**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **ART. 49**

##### **ESUMAZIONI ORDINARIE**

Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è fissato in dieci anni. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, dopo il primo decennio, per le salme già provenienti da precedente estumulazione e quelle a seguito di scadenza della concessione per le inumazioni nei campi ventennali e nei soppressi campi quindicinali e trentennali.

Le esumazioni ordinarie sono eseguite durante tutto l'anno e comunque alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata in campo venticinquennale o nei soppressi campi quindicinali e trentennali e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Le fosse liberate dai resti si utilizzano per nuove inumazioni.

E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Si definiscono esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi i risultati della incompleta mummificazione, saponificazione, codificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione.

Salvo non sia richiesto diversamente dagli aventi titolo, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
- b) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;



c) essere avviati alla cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore - nei casi di cui al comma 6, lett. b) - particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o codificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica

## **ART. 50**

### **AVVISI DI SCADENZA**

Alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie provvede il personale addetto ai servizi cimiteriali o, in caso di affidamento in appalto del servizio, l'impresa appaltatrice del servizio. Alle operazioni sovrintende il custode e/o il Responsabile del servizio cimiteriale. Delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinaria verrà dato avviso agli interessati mediante:

- l'affissione all'ingresso del Cimitero dell'elenco dei campi di inumazione, dei loculi e delle cellette ossario per cui termina il periodo di concessione;

Gli avvisi singoli, dagli interessati al provvedimento, possono essere richiesti direttamente all'ufficio dello Stato Civile.

Le imprese di pompe funebri possono, in base ad incarico ricevuto in vita, o dai congiunti del defunto, provvedere alle incombenze amministrative per le esumazioni o le estumulazioni ordinarie e la successiva tumulazione dei resti.

## **ART. 51**

### **ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Salvi i casi ordinati dalla Autorità Giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'ad. 84 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa della morte è ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Direttore Sanitario della Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Coordinatore del servizio d'igiene pubblica della A.U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

## **ART. 52**

### **ESTUMULAZIONI**

Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie le estumulazioni eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

Sono straordinarie le estumulazioni eseguite:

- a richiesta dei familiari interessati, qualora la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Tali estumulazioni sono eseguite sempre alla presenza del Direttore Sanitario della Azienda Sanitaria Locale o suo delegato.

Le operazioni di estumulazione vengono eseguite secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 54 sono raccogliibili, su parere del Direttore Sanitario della Azienda Sanitaria Locale o suo delegato, in cassette di zinco da destinare a celle ossario, cripte o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione non viene presentata istanza per la destinazione dei resti, questi ultimi sono deposti in ossario comune.

Salvo non sia richiesto diversamente dagli aventi titolo, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono:

- a) essere trasferiti in altro tumulo;
- b) essere inumati purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
- c) essere avviati alla cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile.

E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore - nei casi di cui al comma precedente, lett. b) - particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o codmcazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

## **ART. 53**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO**

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in cripta o tomba privata, sia la relativa raccolta, sia la traslazione, sono subordinate al pagamento del corrispettivo nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con la deliberazione che fissa le tariffe cimiteriali.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento dei diritti previsti dalla tariffa deliberata dalla Giunta Comunale. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R. D. 23/12/1865, n° 2704 e successive modificazioni; la relativa fattura, comprensiva dei costi del personale per le operazioni svolte, è trasmessa al Cancelliere o al Segretario Giudiziario.



## **ART. 54**

### **RACCOLTA DELLA OSSA**

Salvo quanto disposto dal comma successivo, le esumazioni ordinarie e le estumulazioni a seguito di scadenza della concessione sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario, o in loculo, o in cripta o tomba privata, sia la relativa raccolta, sia la traslazione e la successiva sepoltura, sono subordinate al pagamento del corrispettivo nella misura stabilita dalla Giunta comunale con la deliberazione che fissa le tariffe cimiteriali.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie e quelle ordinarie diverse da quelle conseguenti alla scadenza della concessione, sono sottoposte al pagamento dei diritti previsti dalla tariffa deliberata dalla Giunta Comunale. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R .D. 23/12-1865, n° 2704 e successive modificazioni; la relativa fattura, comprensiva dei costi del personale per le operazioni svolte, è trasmessa al Cancelliere o al Segretario Giudiziario.

## **ART. 55**

### **OGGETTI DA RECUPERARE**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume che possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Custode al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita, indicando quali oggetti si presume di rinvenire.

In ogni caso, gli oggetti di valore ed i ricordi personali che si rinvencono nelle esumazioni e nelle estumulazioni dovranno essere elencati nel verbale di esumazione.

Gli oggetti rinvenuti e richiesti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale, in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro è conservato agli atti della Direzione del Servizio Cimiteriale.

In mancanza di richiesta degli aventi diritto gli oggetti preziosi ed i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio Cimiteriale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi; decorso tale termine senza che vi sia reclamo degli interessati, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

## **ART. 56**

### **DISPONIBILITA' DEI MATERIALI**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in

opere di miglioramento generale del cimitero ovvero, qualora ve ne sia la convenienza economica, alienati con il metodo dell'asta pubblica. I materiali privi di apprezzabile valore economico sono portati all'apposita discarica dei rifiuti.

Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **TITOLO VII**

### **CREMAZIONE**

#### **ART. 57**

##### **CREMATORIO**

Il Comune di Guidonia Montecelio non dispone di crematorio e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale di impianto convenzionato, secondo le tariffe determinate dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione.

#### **ART. 58**

##### **MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

L'autorizzazione di cui all'art. 79 - 1 comma - del D.P.R. 10/9/1990, n° 285, è rilasciata a richiesta di familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Le modalità operative, nel caso di manifestazione di volontà espressa dal coniuge o dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, sono determinate dall'ufficio dello Stato Civile.



## **ART. 59**

### **URNE CINERARIE**

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e quella di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in sepoltura privata.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in cellette ossario o in colombari appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione di cui all'art. 79 - 30 comma - del D.P.R. 10/9/1990, n° 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termini del Codice Civile; costruiti su aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro o speculazione.

Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

## **TITOLO VIII**

### **POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **ART. 60**

##### **ORARIO**

Il cimitero è aperto al pubblico, secondo l'orario fissato dal Sindaco ed esposto all'ingresso del cimitero stesso.

Nei giorni di Capodanno, Pasqua, I Maggio, XV Agosto (Ferragosto), XXV Dicembre (Natale), la chiusura del cimitero è anticipata alle ore 12.

L'uscita deve avvenire non oltre l'orario di chiusura, che viene preavvertito a mezzo segnale acustico con anticipo di 15 minuti.

#### **ART. 61**

##### **DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta, se non previamente autorizzate dal Responsabile o dal custode del cimitero, al momento dell'ingresso;

- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- ai fanciulli di età inferiore agli anni sei, quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute o di età, il Responsabile dei servizi cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe e sepolture di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco, mentre è sempre concesso ai portatori di handicap che abbiano il contrassegno.

## **ART. 62**

### **DIVIETI SPECIALI**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti o comunque in contrasto con il carattere del luogo;
- d) asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza ad esse, fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi contenitori; accumulare neve sui tumuli; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto. senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei Servizi Cimiteriali;
- g) calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini; sedere sui coprifossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi;
- i) eseguire lavori sulle tombe dei privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
- l) assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo;
- m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei Servizi Cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi, commemorazioni d'uso; o) svolgere qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo specifiche autorizzazioni.

Salva l'applicazione della sanzioni amministrative o di quelle penali, qualora ne ricorrano gli estremi, il personale addetto alla vigilanza diffonderà ad uscire immediatamente coloro che tengono, all'interno del cimitero, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, ovvero pronuncia discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti.



## **ART. 63**

### **RITI FUNEBRI**

All'interno del cimitero, durante l'orario di apertura, è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti, purché non in contrasto con l'ordine pubblico ed il buon costume.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

## **ART. 64**

### **FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.

## **ART. 65**

### **MATERIALI ORNAMENTALI**

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

La direzione dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori delle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano ritenuti indecorosi, ovvero risultino pericolose per la presenza di spine, punte e spigoli taglienti.

I provvedimenti d'ufficio di cui al primo Comma sono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Si applicano, per quanto riguarda la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, le disposizioni previste dal precedente articolo 56 in quanto applicabili.

# **TITOLO IX**

## **CONCESSIONI**



## **ART. 66**

### **SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI**

Per le sepolture private é concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree per la costruzione, a cura e spese di privati od associazioni, enti e comunità, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Il piano regolatore cimiteriale determina anche le dimensioni massime della costruzione ed il numero delle salme, resti e ceneri, che possono esservi accolte.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese del concessionario, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

La concessione di aree di cui ai commi precedenti ha la durata di novantanove anni e decorre dall'emissione del documento contabile del Comune.

La concessione di aree ad uso sepolture per famiglie e collettività di cui ai precedenti commi è data in ogni tempo, secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme o ceneri e, in via subordinata, la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione può essere fatta soltanto a favore di residenti iscritti nell'anagrafe del Comune di Guidonia Montecelio, o di associazioni, enti e comunità senza fine di lucro, aventi in Guidonia Montecelio la sede legale o una sede secondaria, istituita secondo le norme interne dell'associazione, ente o comunità stessa. Non possono essere concesse aree a persone, associazioni, enti o comunità che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

La concessione è subordinata al preventivo pagamento del corrispettivo determinato nella tariffa delle concessioni cimiteriali, deliberata dalla Giunta Comunale.

Per la concessione di aree cimiteriali destinate alla costruzione di sepolture private, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero, pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente.

Qualora, per qualsiasi ragione, la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

## **ART. 67**

### **USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE**

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alla persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (fondazione, istituto, ecc. o facenti parte dell'associazione o comunità concessionarie, fino al completamento della capienza del sepolcro. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Ai fini dell'applicazione sia del primo, sia del secondo comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli



ascendenti e dai discendenti in linea retta, senza limiti di grado; dai parenti in linea collaterale fino al 2° grado e dagli affini in linea retta in 1° grado.

Per il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario fondatore del sepolcro, all'atto della stipula della concessione.

Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, da presentare alla direzione dei servizi cimiteriali che, qualora ricorrano gli anzidetti requisiti, rilascerà il nulla osta.

Ai collaterali di cui al quarto comma, è equiparato, anche agli effetti del rilascio del previsto nulla osta, il convivente more uxorio, purché la convivenza risulti dallo stato di famiglia anagrafico.

E' consentito al concessionario della sepoltura estendere il diritto di sepolcro a persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario stesso, con apposita dichiarazione da inserire nell'atto di concessione, ovvero con successiva istanza redatta nelle forme previste dal precedente quarto comma da depositare agli atti della direzione dei servizi cimiteriali.

Rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto o patto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

## **ART 68**

### **COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI**

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 66, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le modalità previste dal successivo articolo 83 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, a pena di decadenza dalla concessione.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, tale termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per giustificati e gravi motivi, il Sindaco può concedere una proroga del termine, non superiore ad un anno, su istanza degli interessati.

Per le concessioni di aree già assegnate e che alla data di approvazione del presente regolamento non risultano interessate da costruzioni o progettazioni, si applicano i termini previsti al primo comma del presente articolo.

# **TITOLO X**

## **CONCESSIONI IN USO DEI MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE**

### **ART. 69**

#### **TIPOLOGIA DEI MANUFATTI - FOSSE INDIVIDUALI**

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- sepolture individuali: loculi, cellette ossario, cellette cinerarie;
- sepolture plurime: cripte sotterranee.

Le concessioni di cui al comma precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1090, n° 285.

La durata della concessione è fissata in:

- novantanove anni per le cripte sotterranee;
- trenta anni per i loculi, cellette cinerarie e cellette ossario;
- dieci anni per le fosse individuali in campo decennale;

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

Le concessioni di loculi e delle fosse individuali in campo venticinquennale non sono rinnovabili. E' in facoltà dei concessionari o degli aventi titolo, di rinnovare per ulteriori venticinque anni la concessione di cellette ossario e di cellette cinerarie.

### **ART. 70**

#### **MODALITA' DI CONCESSIONE**

La sepoltura privata in loculi o in fossa decennale può essere concessa solo in presenza della salma. L'assegnazione di cellette ossario e di cellette cinerarie può avvenire esclusivamente in presenza di resti o ceneri.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, nell'ambito della tipologia richiesta, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Nel caso in cui venga dimostrato, con opportuna certificazione, che il coniuge o un parente di primo grado del defunto siano affetti da handicap motorio grave, tale da impedire totalmente la deambulazione autonoma, verrà assegnata una concessione (loculo, celletta ossario o celletta cineraria) in posizione raggiungibile dal piano stradale. Ove nel comparto attivato non esista la possibilità, verrà assegnata una concessione nella prima fila del lotto successivo.

La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri, anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, di non avere viventi parenti fino al 1° grado e che sia anagraficamente residente in Guidonia



Montecelio, o sia coniuge superstite, residente anagraficamente in Guidonia Montecelio, del defunto; inoltre la concessione può essere effettuata in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore a 75 anni.

In caso di decesso di persona il cui coniuge è predefunto, possono essere concessi, a richiesta, due loculi attigui, in uno dei quali dovrà essere traslata la salma del coniuge deceduto precedentemente, previa rinuncia alla precedente concessione

## **TITOLO XI**

### **DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI**

#### **ART. 71**

##### **MANUTENZIONE**

La manutenzione delle sepolture private (cappelle private ed edicole funerarie), delle cripte sotterranee e delle fosse ventennali e comuni, spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Qualora il concessionario non provveda, il Comune lo diffida fissando un termine, determinato in relazione ai possibili pericoli che possono derivare all'incolumità pubblica. Decorso infruttuosamente il termine fissato e qualora dalla mancanza di manutenzione derivi pericolo per l'incolumità pubblica o la sepoltura assuma aspetti indecorosi, provvede all'esecuzione dei lavori necessari, addebitandone i costi sostenuti al concessionario. Per la riscossione dei relativi costi il Comune procede a recupero mediante iscrizione dei relativi carichi nei ruoli. In caso di ripetute violazioni agli obblighi di manutenzione o qualora la rifusione delle spese di manutenzione sostenute dal Comune risulti impossibile o la riscossione coattiva risulti infruttuosa, sarà pronunciata la decadenza dalla concessione a norma del successivo articolo 78, per le aree e le cripte sotterranee.

#### **ART. 72**

##### **ATTO DI CONCESSIONE**

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;

- la persona o le persone concessionari, o, nel caso di enti, associazioni o collettività, il legale rappresentante pro tempore;
- le salme destinate ad esservi accolte o, per i sepolcri gentilizi o familiari, i criteri per la loro precisa individuazione;
- l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

## **TITOLO XII**

### **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **ART. 73**

##### **DIVISIONE, SUBENTRI**

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma di legge e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite dall'Amministrazione Comunale con determinazione del dirigente del Settore Servizi Demografici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente articolo 68, sono tenuti a darne comunicazione alla direzione dei servizi cimiteriali, entro 6 mesi dal decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dalla direzione dei servizi cimiteriali esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 70, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione.

da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il diritto stabilito nella tariffa deliberata dalla Giunta Comunale.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 69, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione e 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **ART. 74**

##### **RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata o quando, essendo stata occupata, la salma sia stata trasferita in altra sede.

Al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, spetta un rimborso pari alla metà della tariffa di concessione corrisposta.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **ART. 75**

##### **RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque risulti libera da salme, resti o ceneri. In tal caso spetterà al concessionario il solo rimborso del deposito cauzionale.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **ART. 76**

##### **RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE**

##### **COSTRUZIONE**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 66, salvi i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito, ma sia comunque libero da salme, resti o ceneri.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, una somma, a titolo di indennizzo per le opere costruite, pari alle spese sostenute e documentate da eventuale fattura.  
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **ART. 77**

#### **RINUNCIA A CRIPTE SOTTERRANEE**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a cripte sotterranee, a condizione che siano libere da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa di concessione corrisposta per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per le concessioni perpetue: in misura pari ad 1/3 della tariffa di concessione corrisposta;
- per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica il disposto del terzo comma del precedente articolo 75.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## **TITOLO XIII**

### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE DELLA CONCESSIONI**

#### **ART. 78**

#### **REVOCA**

Salvo quanto previsto dall'art. 99, secondo comma, del D.P.R. 120/9/1990, n° 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di revoca di concessione perpetua, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto indicato nei precedenti commi primo e secondo, l'Amministrazione Comunale dovrà dare notizia al concessionario, se noto, o, in

difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, per la durata di 60 giorni, del relativo avviso, indicando il giorno fissato per la traslazione delle spoglie mortali. Nel giorno indicato, la traslazione potrà essere eseguita anche in assenza del concessionario.

## **ART. 79**

### **DECADENZA**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti richiesta, entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione od estumulazione;
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 68 settimo comma;
- quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 68, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, secondo quanto previsto dall'art. 71 secondo comma.

La pronuncia di decadenza della concessione, nei casi previsti alla lettera e) del comma precedente, con esclusione dei casi di abbandono, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In caso d'irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Dello stato di abbandono della sepoltura viene data notizia mediante affissione di apposito cartello avviso alla sepoltura stessa, per la durata di un anno.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei commi precedenti, compete al Sindaco, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dei servizi cimiteriali.

## **ART. 80**

### **PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune.

Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

La concessione così liberata ed eventualmente restaurata, formerà oggetto di nuova concessione.



## **ART. 81**

### **ESTINZIONE**

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 79, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli oggetti costituenti ricorso, quali fotografie, e simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO XIV**

### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

## **ART. 82**

### **ACCESSO AL CIMITERO**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

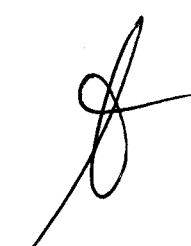
Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune, da rilasciarsi su istanza, debitamente corredata dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., per la competente categoria professionale.

L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente con deliberazione della Giunta comunale.

Nella domanda di autorizzazione annuale dovrà essere indicato il numero di codice fiscale ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie.

E' vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve recare un cartellino identificativo con l'indicazione del nome e cognome e la denominazione o ragione sociale o ditta dell'impresa da cui dipende e l'elenco di tale personale deve essere preventivamente comunicato alla direzione dei servizi cimiteriali. All'interno del cimitero tale personale deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 61 e 62.



## **ART. 83**

### **AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI**

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su parere del Dirigente Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990, n° 285 e di quelle specifiche contenute nel presente regolamento. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con provvedimento del Responsabile dei servizi cimiteriali.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dei servizi tecnici.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi tecnici, lapidi, ricordi e similari.

## **ART. 84**

### **RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'impresario a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, fissata nella tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

## **ART. 85**

### **RECINZIONE DELLE AREE - MATERIALI DI SCAVO**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dei Servizi Tecnici Cimiteriali.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **ART. 86**

### **INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI**

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dalla Direzione dei Servizi Cimiteriali.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori per lo sgrossamento di materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ghiaia, ecc.

#### **ART. 87**

### **ORARIO DI LAVORO**

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dalla Direzione dei Servizi Cimiteriali.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, previsti dall'art. 60.

#### **ART. 88**

### **SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI**

Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detta, le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono comunque sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi, nel periodo indicato al comma precedente.



## **ART. 89**

### **VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI**

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, attraverso il personale tecnico da esso dipendente, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Compete ai tecnici designati dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, impartire le opportune disposizioni per l'esecuzione dei lavori, fare rilievi o contestazioni, anche al fine dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Il personale tecnico designato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone alla Direzione dei Servizi Cimiteriali, in caso di esito favorevole, la restituzione dei depositi cauzionali costituiti.

## **ART. 90**

### **OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI E PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE APPALTATRICI DI SERVIZI CIMITERIALI**

Il personale dei Servizi Cimiteriali ed il personale delle imprese appaltatrici di servizi cimiteriali sono tenuti all'osservanza del presente regolamento.

Tale personale è tenuto altresì a:

- a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento decoroso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Il personale addetto ai Servizi Cimiteriali è fatto obbligo di far rispettare il presente regolamento da parte di chiunque abbia accesso al cimitero.

Al personale dei Servizi Cimiteriali è fatto divieto di:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'ambito dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero, sia al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento, costituisce violazione disciplinare e come tale è sanzionabile.

# **TITOLO XV**

## **IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **ART. 91**

#### **FUNZIONI - LICENZA**

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune, sia presso le Parrocchie e gli uffici dei Ministri di Culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma e dei relativi trattamenti;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

Le imprese di cui al primo comma, ferma restando la necessità di essere munite della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, devono essere munite anche di autorizzazione Comunale per l'apertura di esercizio commerciale, ai sensi della legge 11/6/1971, n° 426, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora intendano anche esercitare il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n° 285.

Fermo restando la possibilità, per tutte le imprese di pompe funebri, ovunque abbiano sede, di fruire con piena parità di diritti delle prestazioni dei servizi cimiteriali del Comune, le sole imprese aventi sede in Guidonia Montecelio ed operanti nel territorio comunale e che abbiano preventivamente depositato presso gli uffici dei Servizi Cimiteriali copia autentica di tutte le licenze ed autorizzazioni di cui sono munite, nonché la tariffa di tutte le prestazioni praticate, comprese quelle relative ai trasporti pubblici, possono richiedere su linea di comunicazione dati (fax), prestazioni agli uffici del Servizio Cimiteriale, con impegno di successiva presentazione della documentazione prevista dalle norme di polizia mortuaria. Decadono dalla suddetta facoltà le imprese che non provvedono alla presentazione dei documenti nel termine di tre giorni dall'invio della richiesta via fax.

### **ART. 92**

#### **DIVIETI PER LE IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

E' fatto divieto alle imprese di pompe funebri:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione a luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune, oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo;

- di offrire prestazioni, di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO XVI**

### **DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 93**

#### **ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI**

All'interno del Cimitero, può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri", individuata dal Piano Regolatore cimiteriale. La Giunta Comunale delibera i criteri per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti, di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

#### **ART. 94**

#### **MAPPA**

Presso gli uffici dei servizi cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto anche con mezzi informatici.

Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **ART. 95**

#### **ANNOTAZIONI DI MAPPA**

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario;

- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la natura e la durata della concessione;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

## **ART. 96**

### **REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI**

Il custode del cimitero ed il personale che lo sostituisce é tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli art. 52 e 53 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante l'uso di strumenti informatici.

Sulla base dei dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

## **ART. 97**

### **SCHEDARIO DEI DEFUNTI**

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, eventualmente, con mezzi informatici.

Il Servizio Cimiteriale, sulla scorta del registro di cui all'art. 94, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati le generalità del defunto ed il numero della sepoltura.

## **ART. 98**

### **CAUTELE - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DELLA SEPOLTURA**

Nel disporre della salma, dei funerali e della sepoltura, ha la prevalenza la volontà del defunto in quanto ed in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge o regolamentari.

In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge convivente anagraficamente, figli, genitori, ulteriori parenti ed affini in ordine di grado, gli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie.

L'ordine stabilito nei precedenti commi deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione, il trasferimento della salma o dei resti o delle ceneri.

Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, cellette ossario, cellette cinerarie, cripte sotterranee) o l'autorizzazione per l'apposizione di croci, lapidi, coprifossa, o per la costruzione di tombe, edicole, monumentini, ecc., s'intende che agisca con l'osservanza

delle disposizioni recate dai precedenti commi. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà estranea all'azione che ne consegue.

## **ART. 99**

### **DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA**

Al Cimitero ed ai servizi funebri é preposto, il personale tecnico designato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e il custode del cimitero.

Esso assume la qualifica di Responsabile del servizio cimiteriale e suoi compiti specifici sono di disporre e vigilare:

- a) sull'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento e di ogni altra disposizione di legge, istruzione, regolamento o circolare;
- b) su tutte le operazioni che si svolgono nel cimitero: seppellimenti, esumazioni, esumazioni, accertando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti;
- c) sul personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina;
- d) sull'impiego delle aree, delle opere o dei servizi funebri, studiando e formulando proposte sulle questioni di carattere amministrativo ed organizzativo, per il regolare andamento del servizio e per le esigenze dei servizi;
- e) sulle provviste, opere, imprese appaltatrici, secondo i rispettivi capitolati e le norme del presente regolamento, particolarmente nei riguardi del servizio di trasporto funebre e della manutenzione e gestione dei cimiteri;
- f) sulle eventuali irregolarità, inadempienze, insufficienze, riferendo al Sindaco ed all'Assessore competente.

Il personale addetto all'Ufficio dello Stato Civile cura il servizio delle denunce di morte, mentre é compito del personale del settore LL.PP., la concessione delle sepolture comuni e private e relative registrazioni, il rilascio dei permessi di seppellimento, la tenuta e l'aggiornamento dei registri e degli atti indicati nei precedenti articoli 94, 95, 96 e 97.

Il Dirigente di Settore dei Lavori Pubblici individua, con proprio provvedimento, un tecnico incaricato della gestione del cimitero dal punto di vista tecnico, il quale assume anche la veste di responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione di lavori su sepolture private che non richiedono il rilascio di concessione edilizia.

## **ART. 100**

### **EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO**

Le concessioni assegnate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata e l'esercizio dei diritti derivanti dalla concessione stessa il regime indicato nell'atto di concessione.

In deroga a quanto disposto nel comma precedente, le concessioni di loculi e di fosse quindicinali non sono rinnovabili.



Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 Dicembre 1942, n° 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorialità, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

#### **ART. 101**

#### **RIMESSE DI CARRI FUNEBRI - NORMA TRANSITORIA**

Le rimesse di carri funebri esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico-sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285 e il titolare o legale rappresentante dell'impresa richieda il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **ART. 102**

#### **CELLETTE CINERARIE - NORMA TRANSITORIA**

Fino alla costruzione del primo lotto di cellette cinerarie, le urne verranno tumulate nelle cellette ossario.

#### **ART. 103**

#### **TARIFFE CIMITERIALI**

La Giunta Comunale con propria deliberazione stabilisce la misura delle tariffe per le concessioni, per i diritti cimiteriali, per le autorizzazioni, per le operazioni murarie e per i trasporti funebri.

Le tariffe devono essere determinate tenendo conto:

- per le concessioni aventi ad oggetto aree: della superficie, della possibilità edificatoria e del numero di posti salma di cui è consentita la costruzione;
- per le cripte sotterranee: della superficie, del numero dei posti salma e del costo di costruzione e degli altri costi aggiuntivi (interessi, spese di progettazione, ecc.);
- per i loculi, le cellette cinerarie e le cellette ossario: dei costi di costruzione e degli altri costi aggiuntivi (interessi, costi di progettazione, costo dell'area, ecc.), dei costi di manutenzione prevedibili, dei costi di estumulazione e conseguenti;
- per le autorizzazioni amministrative del presumibile costo delle pratiche;
- per le operazioni cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, inumazioni, tumulazioni, ecc.): del presumibile costo sostenuto dall'Amministrazione Comunale;
- per i trasporti funebri: dei relativi costi sostenuti.



Le tariffe potranno prevedere condizioni di particolare favore per le sepolture in campo comune e per le operazioni relative a ceneri.

#### **ART. 104**

##### **DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI**

I proventi derivanti da quanto previsto dal precedente articolo saranno destinati alla realizzazione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle attrezzature e servizi del cimitero Comunale.

Almeno una volta all'anno, l'Assessore preposto relaziona sulla gestione del cimitero Comunale alla Commissione Consiliare competente, evidenziando in particolare l'andamento delle entrate ed i costi sostenuti.

#### **ART. 105**

##### **CONCESSIONE DI LOCULI AD INDIGENTI**

Il Responsabile del Settore Servizio alla Persona, può indicare al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, la possibilità di concessione di loculi ad indigenti, previa la stesura di un regolamento interno che ne determini modalità e forme.

#### **ART. 106**

##### **NORMA DI RINVIO**

Si applicano, per quanto non specificamente previsto, le disposizioni contenute sia nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n° 285 che nella successiva Circolare del 24/06/93 n° 24.

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 1 Oggetto del Regolamento .....	Pag. 1
Art. 2 Competenze .....	Pag. 1
Art. 3 Responsabilità .....	Pag. 1
Art. 4 Servizi gratuiti a pagamento .....	Pag. 2
Art. 5 Atti a disposizione del pubblico .....	Pag. 2
Art. 6 Visita Necroscopica e accertamento della causa di morte.....	Pag. 3
Art. 7 Condizioni dei cadaveri nel periodo di osservazione .....	Pag. 3
Art. 8 Locali di osservazione .....	Pag. 3
Art. 9 Autopsie .....	Pag. 4
Art. 10 Maschere funebri .....	Pag. 4
Art. 11 Imbalsamazione .....	Pag. 4

### TITOLO II FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 12 Deposizione della salma nel Feretro .....	Pag. 5
Art. 13 Feretri per Inumazione, Tumulazione, Cremazione e Trasporti .....	Pag. 5
Art. 14 Fornitura gratuita di Feretri .....	Pag. 6
Art. 15 Piastrina di Riconoscimento .....	Pag. 7
Art. 16 Modalità di Trasporto e Percorso .....	Pag. 7
Art. 17 Principi Generali della attività Funebre .....	Pag. 8
Art. 18 Servizi e Trattamenti Funebri .....	Pag. 8
Art. 19 Usi Funebri Sociali .....	Pag. 9
Art. 20 Rapporti con le Comunità Religiose .....	Pag. 9
Art. 21 Discipline del Trasporto Funebre .....	Pag. 10
Art. 22 Procedure inerenti il Servizio Funebre .....	Pag. 10
Art. 23 Determinazione Delle Tariffe di Trasporto Funebre .....	Pag. 11
Art. 24 Trasporti Funebri eseguiti dal Comune .....	Pag. 11
Art. 25 Imprese Funebri .....	Pag. 12
Art. 26 Correttezza Professionale dell'Impresa .....	Pag. 12
Art. 27 Esercizio dell'Attività dell'Impresa .....	Pag. 13
Art. 28 Registro del Trattamento del Personale dell'Impresa .....	Pag. 13
Art. 29 Idoneità dei Mezzi e dei Locali .....	Pag. 13
Art. 30 Criteri di Formazione del Listino Prezzi .....	Pag. 14
Art. 31 Reclami .....	Pag. 14
Art. 32 Orario dei Trasporti .....	Pag. 14
Art. 33 Norme Generali per i Trasporti .....	Pag. 15
Art. 34 Trasferimento di Salme senza Funerale .....	Pag. 15
Art. 35 Morti per Malattie Infettive - Diffusive o Portatori di Radioattività ....	Pag. 16
Art. 36 Trasporto per e da altri Comuni per Seppellimento o Cremazione .....	Pag. 16



Art. 37 Trasporto di Ceneri e Resti .....	Pag. 17
Art. 38 Trasporti all'Estero o dall'Estero .....	Pag. 17
Art. 39 Rimessa delle Autofunebri e Sosta Autofunebri di Passaggio .....	Pag. 17

### TITOLO III CIMITERI / AMMISSIONI

Art. 40 Disposizioni Generali .....	Pag. 18
Art. 41 Reparti Speciali nei Cimiteri .....	Pag. 18
Art. 42 Ammissione nel Cimitero e nei Reparti Speciali .....	Pag. 19

### TITOLO IV PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 43 Disposizioni Generali .....	Pag. 19
Art. 44 Piano Regolatore Cimiteriale .....	Pag. 20

### TITOLO V INUMAZIONE E TUMULAZIONI

Art. 45 Inumazione .....	Pag. 21
Art. 46 Lapide .....	Pag. 21
Art. 47 Tumulazione .....	Pag. 22
Art. 48 Depositi Provvisori .....	Pag. 22

### TITOLO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 49 Esumazioni Ordinarie .....	Pag. 23
Art. 50 Avvisi di Scadenza .....	Pag. 24
Art. 51 Esumazioni Straordinarie .....	Pag. 24
Art. 52 Estumulazioni .....	Pag. 25
Art. 53 Esumazioni ed Estumulazioni Gratuite ed a Pagamento .....	Pag. 25
Art. 54 Raccolta delle Ossa .....	Pag. 26
Art. 55 Oggetti da Recuperare .....	Pag. 26
Art. 56 Disponibilità dei Materiali .....	Pag. 26

### TITOLO VII CREMAZIONE

Art. 57 Crematorio .....	Pag. 27
Art. 58 Mobilità per il Rilascio dell'Autorizzazione alla Creazione .....	Pag. 27
Art. 59 Urne Cinerarie .....	Pag. 28

### TITOLO VIII

## POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 60 Orario .....	Pag. 28
Art. 61 Disciplina dell'Ingresso .....	Pag. 28
Art. 62 Divieti Speciali .....	Pag. 29
Art. 63 Riti Funebri .....	Pag. 30
Art. 64 Fiori e Piante Ornamentali .....	Pag. 30
Art. 65 Materiali Ornamentali .....	Pag. 30

## TITOLO IX CONCESSIONI

Art. 66 Sepulture Private nei Cimiteri .....	Pag. 31
Art. 67 Uso delle Sepulture Private .....	Pag. 31
Art. 68 Costruzione dell'Opera – Termini .....	Pag. 32

## TITOLO X CONCESSIONI IN USO DEI MANUFATTI COSTRUITI DAL COMUNE

Art. 69 Tipologia dei Manufatti – Fosse Individuali .....	Pag. 33
Art. 70 Modalità di Concessione .....	Pag. 33

## TITOLO XI DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI

Art. 71 Manutenzione .....	Pag. 34
Art. 72 Atto di Concessione .....	Pag. 34

## TITOLO XII DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 73 Divisione, Subentri .....	Pag. 35
Art. 74 Rinuncia a Concessione a Tempo Determinato .....	Pag. 36
Art. 75 Rinuncia a Concessione di Aree Libere .....	Pag. 36
Art. 76 Rinuncia a Concessione di Aree con Parziale o Totale Costruzione .....	Pag. 36
Art. 77 Rinuncia a Cripte Sotterranee .....	Pag. 37

## TITOLO XIII REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE DELLA CONCESSIONI

Art. 78 Revoca .....	Pag. 37
Art. 79 Decadenza .....	Pag. 38
Art. 80 Provvedimenti conseguenti alla Decadenza .....	Pag. 38
Art. 81 Estinzione .....	Pag. 39

## TITOLO XIV IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 82 Accesso al Cimitero .....	Pag. 39
Art. 83 Autorizzazioni e Permessi di Costruzione di Sepulture Private e Collocazione di Ricordi Funebri .....	Pag. 40
Art. 84 Responsabilità – Deposito Cauzionale .....	Pag. 40
Art. 85 Recinzione delle Aree – Materiali di Scavo .....	Pag. 40
Art. 86 Introduzione e Deposito di Materiali .....	Pag. 41
Art. 87 Orario di Lavoro .....	Pag. 41
Art. 88 Sospensione dei Lavori in Occasione della Commemorazione dei Defunti .....	Pag. 41
Art. 89 Vigilanza sulle Costruzioni .....	Pag. 42
Art. 90 Obblighi e Divieti per il Personale dei Cimiteri e per il Personale Dipendente dalle Imprese appaltatrici di Servizi Cimiteriali.....	Pag. 42

## TITOLO XV IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 91 Funzioni – Licenza .....	Pag. 43
Art. 92 Divieti per le Imprese di Pompe Funebri .....	Pag. 43

## TITOLO XVI DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 93 Assegnazione Gratuita di Sepoltura a Cittadini Illustri o Benemeriti .....	Pag. 44
Art. 94 Mappa .....	Pag. 44
Art. 95 Annotazioni di Mappa .....	Pag. 44
Art. 96 Registro Giornaliero delle Operazioni Cimiteriali .....	Pag. 45
Art. 97 Schedario dei Defunti .....	Pag. 45
Art. 98 Cautele – Facoltà di Disporre della Salma, dei Funerali e della Sepoltura .....	Pag. 45
Art. 99 Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria .....	Pag. 46
Art. 100 Efficacia delle Disposizioni del Regolamento .....	Pag. 46
Art. 101 Rimesse di Carri funebri – Norma Transitoria .....	Pag. 47
Art. 102 Cellette Cinerarie – Norma Transitoria .....	Pag. 47
Art. 103 Tariffe Cimiteriali .....	Pag. 47
Art. 104 Destinazione dei Proventi delle concessioni Cimiteriali .....	Pag. 48
Art. 105 Concessione di Loculi ad Indigenti .....	Pag. 48
Art. 106 Norma di Rinvio .....	Pag. 48

Comune di Guidonia Montecelio  
Provincia di Roma

Il Segretario Generale

Visti gli atti d'ufficio ;

Vista l'attestazione di pubblicazione ;

**C e r t i f i c a**

Che il presente "Regolamento di Polizia  
Mortuaria" è stato pubblicato a questo Albo  
Pretorio dal giorno 19 giugno 2003 al  
giorno 18 luglio 2003, al n° 1355 del  
REGISTRO.

Guidonia 21.07.2003



Il Segretario Generale  
(MACARIO DOG. SAVINO)